



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | SOVIERO | FRANCESCO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SANTULLI | ALESSANDRA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | NICOLELLA | LUCIANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5709/2018
depositato il 17/07/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 748/2018 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di CASERTA

contro:
CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO INF. DEL VOLTURNO

contro:
GE.FIL. S.P.A.

difeso da:
ORNELLA
VIA

proposto dall'appellante:
SPA
VIA

difeso da:
CARAVELLA LUCA
CENTRO DIREZIONALE IS. E1 80100 NAPOLI NA

Atti impugnati:
AVV DI NOT n° 4560063396 TRIB.LOCALI 2016

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 5709/2018

UDIENZA DEL

23/10/2018 ore 09:00

N°

9502/18/18

PRONUNCIATA IL:

23/10/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06/11/18

Il Segretario

Sam



SEZIONE

N° 7

REG. GENERALE

N° 5709/2018

UDIENZA DEL

23/10/2018

ore 09:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello ritualmente notificato e depositato in Commissione il 17/7/18 la società "C S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Caravella, impugna avanti la Commissione Tributaria Regionale della Campania la sentenza n.748/18 emessa il 4/12/17 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta e depositata il 5/2/18, con la quale era stato rigettato il ricorso presentato dalla suddetta società avverso l'avviso di notifica n.4560063396, con il quale veniva richiesto il pagamento dei contributi consortili a favore del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per l'anno di imposta 2016 per un immobile di proprietà della suddetta società sito in Capua (precisamente la CTP di Caserta con la suddetta sentenza aveva rigettato il ricorso perché le condizioni necessarie per la sussistenza dell'obbligo di pagamento della quota consortile e di bonifica sono costituite dalla qualità di proprietario di un immobile incluso nel comprensorio di bonifica e la configurabilità di un vantaggio, sia pure potenziale, in derivazione causale con l'opera di bonifica realizzata dal consorzio con esonero della prova del beneficio arrecato); l'appellante chiede l'annullamento della sentenza di primo grado perché non sufficientemente motivata in quanto i giudici di primo grado non hanno tenuto in debita considerazione che l'immobile di proprietà della suddetta società (in possesso delle autorizzazioni amministrative) è un impianto industriale per la produzione di carta e cartone, per cui il contributo richiesto non è dovuto, in sintonia con altre decisioni dei Giudici tributari; precisa l'appellante che il Consorzio non ha fornito alcun vantaggio all'immobile suddetto né ha provato la debenza del contributo in contestazione.

Si è costituita in giudizio l'appellata GE.FI.L. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ornella a, e ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. precisato le proprie eccezioni e richieste.

All'udienza odierna le parti concludevano come da verbale e la Commissione, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, lette la comparsa di costituzione e le controdeduzioni dell'appellato, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.

Ed invero, condivisibile è l'eccezione contenuta nell'atto di appello, la cui valutazione assorbe le altre, relativa alla non debenza del contributo richiesto a causa della inesistenza del beneficio per l'immobile di proprietà

Il Presidente

Francesco Soviero estensore



SEZIONE

N° 7

REG. GENERALE

N° 5709/2018

UDIENZA DEL

23/10/2018

ore 09:00

della società ricorrente dipendente dalla avvenuta bonifica e mera inclusione dell'immobile stesso nel perimetro del Consorzio e alla connessa prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, in uno alla eccepita carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata.

In effetti, in tema di prova, va evidenziato che la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n.5302 del 9/4/01 ha precisato come "in tema di accertamento delle imposte sui redditi se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile ... è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza." (conformi: Cassazione Sez. V sent. n.8439 del 4/5/04, n.18710 del 23/9/05, n.8577 del 12/4/06, n.3106 del 13/2/06, n. 18013 del 9/8/06, n. 1709 del 26/1/07 e n.9572 del 28/4/07).

Orbene, in tema di richiesta di pagamento della quota consortile e di bonifica, la posizione della giurisprudenza è chiara: l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, e tra questi l'esistenza del beneficio dipendente dalla bonifica, incombe all'ente creditore, e, pertanto, se contestato, come nel caso di specie, detto beneficio va provato indiscutibilmente da parte del consorzio di bonifica, fermo, peraltro, l'ulteriore principio secondo il quale il beneficio non può essere presunto solo per il fatto che ne abbiano risentito favorevolmente altri immobili della zona, né può essere accertato a distanza di anni dal compimento dell'opera, ma deve essere effettuato prima di procedere all'applicazione e quantificazione del tributo, sì che alla eventuale omissione di detto preventivo accertamento non può supplirsi in alcun modo, neanche attraverso accertamenti tecnici in sede giudiziaria, e specie quando non vi sia stata acquiescenza o riconoscimento da parte del contribuente.

Ciò posto, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, ritiene la Commissione che, letta la sentenza impugnata e analizzati i motivi indicati nell'atto di appello e vista la documentazione prodotta dalle parti costituite, si può affermare che il ricorrente ha fornito la prova documentale (si vedano la certificazione urbanistica, la visura camerale, la consulenza tecnica di parte e i rilievi fotografici, le sentenze di I e II grado per altri anni di imposta) di non dover pagare il contributo richiesto in quanto l'immobile di proprietà della società ricorrente (che è in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie) è un impianto industriale per la produzione di carta e cartone, che non ha ricevuto alcun beneficio o vantaggio, per cui il

Il Presidente

Francesco Soviero estensore

4



SEZIONE

N° 7

REG. GENERALE

N° 5709/2018

UDIENZA DEL

23/10/2018

ore 09:00

contributo richiesto non è dovuto; inoltre, il Consorzio non ha fornito alcun vantaggio o miglioria all'immobile suddetto né ha provato la debenza del contributo in contestazione come previsto dalle norme in *subiecta materia* e dalla giurisprudenza tributaria, come correttamente sostenuto dall'appellante.

Alla luce di tali considerazioni l'appello proposto dalla società "S.p.A." deve essere accolto e deve essere annullato l'avviso di notifica n.4560063396 originariamente impugnato.

Per quanto sopra esposto, la Commissione, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunciando, decide come da dispositivo. In considerazione della natura della decisione, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese di causa.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 23/10/18

Il Presidente

Francesco Soviero estensore